



ANGOLO LEGALE SVIZZERA

■ di Riccardo Geiser

IL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Tribunale federale svizzero (TF) ha finalmente risolto una questione che fino ad ora non ha mai dovuto affrontare: se necessario, un membro del consiglio di amministrazione (CdA) di una società anonima svizzera (SA) può adire le vie legali per ottenere informazioni sulle attività della sua azienda.

Secondo il diritto societario svizzero, disciplinato dal Codice delle obbligazioni (CO), i membri del CdA di una SA (detti anche amministratori) hanno determinati diritti di informazione sugli affari della SA. In pratica, tali diritti degli amministratori possono essere necessari per riuscire ad ottemperare al loro obbligo legale di tenersi informati, ad ogni momento, sull'andamento economico della società.

A titolo di riferimento, va osservato che sotto l'egida del CO, il CdA di principio è responsabile sia della gestione strategica dell'azienda che di quella operativa. Tuttavia, se lo statuto della società lo permette, il CdA può delegare la gestione operativa – integralmente o in parte – a singoli amministratori (cosiddetti amministratori delegati) o a persone terze, vale a dire a un *management*, composto ad esempio da posizioni tipo *chief executive officer* (CEO), *chief operating officer* (COO) e *chief financial officer* (CFO). Tale delega va fatta sulla base di un cosiddetto regolamento di organizzazione, ovvero un documento societario stabilito e rilasciato dal CdA, che disciplina, tra le altre cose, le responsabilità implicite ai vari ruoli all'interno del *management*, in particolare gli obblighi di informare il CdA (ad es. *reporting*) e il modo in cui le relative informazioni vanno fornite.

Per legge (cf. articolo 715a CO), ogni membro del CdA ha il diritto di ottenere ragguagli in tutti gli affari della società. Più precisamente, ogni amministratore, ma anche ogni persona incaricata della gestione operativa dell'azienda, è tenuto a fornire tali ragguagli durante le riunioni del CdA. Fuori seduta, invece, ogni membro del CdA può esigere dai membri del *management* che lo ragguagliano sull'andamento generale degli affari della società e, con l'autorizzazione del presidente del CdA, su affari determinati. Inoltre, nella misura in cui sia necessario per lo svolgimento del proprio ruolo, ogni amministratore può chiedere al presidente del CdA che gli siano prodotti documenti.

Pertanto, un membro del CdA può essere confrontato con un *management* renitente, con colleghi amministratori loschi o, generalmente parlando, con situazioni in cui non riceve le informazioni richieste. Di conseguenza, un membro del CdA in teoria potrebbe persino essere

obbligato – al fine di rispondere alle responsabilità del suo ruolo, stabilite dal CO – a rivolgersi ai tribunali competenti, domandando l'imposizione del suo diritto all'informazione. Ciononostante, la possibilità di adire le vie legali fino ad ora è stata discussa, ma non è ancora stata confermata giudizialmente.

In effetti, il TF non ha mai dovuto affrontare la domanda se un membro del CdA possa far valere il suo diritto all'informazione per via giudiziaria. Finalmente, a fine febbraio 2018, il TF ha risposto affermativamente a questa domanda in una cosiddetta decisione principale (sentenza del 28 febbraio 2018; 4A_364/2017), decidendo nel caso concreto che la Corte suprema del Canton Nidvaldo aveva ingiustamente negato la facoltà del CdA di proporre azione giudiziaria. Il TF ha ritenuto che per una serie di ragioni, tra cui lo scopo del diritto all'informazione e considerazioni tecnico-giuridiche in merito all'articolo 715a CO, questa possibilità deve sussistere.

Una relativa istanza di un amministratore va accolta e trattata dal tribunale di competenza nella procedura civile sommaria, in considerazione che tale procedura permette all'amministratore di ottenere le informazioni in maniera rapida e flessibile, rispondendo in questo modo alla necessità di poter ottenere le informazioni necessarie per svolgere la carica di membro del CdA in tempi brevi.

geiser@altenburger.ch